

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
(PROVINCIA DI COSENZA)

REGISTRO CRONOLOGICO

GENERALE N. 139 DEL 1.7.2023

SETTORE UFFICIO TECNICO

6° SETTORE: TECNICO LL.PP. - MANUTENTIVO

RESPONSABILE DEL SETTORE: Ing. Giuliana Rosalia Cangelosi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO:

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 64 DEL 13/03/2023

OGGETTO: Conferimento incarico legale per costituzione in giudizio presso il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo (CS) - Causa [REDACTED] C/Comune. Impegno di spesa - SmartCig: Z193A5815E

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e s.m. ed i.;

VISTO il Decreto Sindacale n° 7 del 26/08/2022, di "Proroga decreto di conferimento incarico di responsabile del settore VI – Lavori Pubblici-Manutentivo",

PREMESSO

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale dei contratti e di contabilità;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e nello specifico l'art. 183, comma 3;

VISTO l'articolo 107 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, il quale attribuisce ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e relative linee guida ANAC;

PREMESSO

CHE con atto di citazione promosso davanti al Giudice di Pace di Belvedere Marittimo (CS), acquisito al protocollo dell'Ente al n. 5989 del 28/02/2023, il [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Capano, ha promosso domanda giudiziale contro il Comune di Belvedere Marittimo, per un risarcimento pari ad € 4.500,90 (quattromilacinquecento/90), oltre interessi e rivalutazione monetaria, a causa di una caduta della figlia avvenuta il giorno 11/07/2022 alle ore 17,00 circa, nei pressi della chiesa di S. Daniele in località Marina;

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 10/03/2023, qui da intendersi integralmente richiamata, si approvava la proposta di costituirsi in giudizio presso il Giudice di Pace;

VISTO che il professionista Avv. Pietro Marino del Foro di Paola (CS), considerata la dichiarata esperienza in materia, ha presentato propria disponibilità per l'attività professionale da svolgere, presentando valido curriculum ed ha dichiarato l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità, di incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dal D. Lgs. e dal Codice Deontologico Forense;

CHE tenuto conto dei principi sopra richiamati e del curriculum prodotto dall'Avvocato Pietro Marino, si ritiene di affidare alla stessa l'incarico per la rappresentanza e difesa nel giudizio del Comune di Belvedere Marittimo in oggetto;

CONSIDERATO che l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2006, modificato dall'art. 25 comma 1 lett. b) del D.lgs 19 aprile 2017 n. 56, per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000, consente l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTA la Sentenza del Consiglio di Stato n° 2730/2012 con la quale si precisa che il conferimento del singolo ed episodico incarico di difesa legale, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

VISTE le Linee Guide dell'ANAC n. 12/2018 approvate con deliberazione ANAC n. 907 del 24 ottobre 2018 riguardanti i servizi legali;

RICHIAMATO altresì il paragrafo 3.2.1, sempre delle suddette Linee Guida che prevede la possibilità di utilizzare per l'affidamento dei servizi legali inferiori alle soglie comunitarie previste dall'art.35, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera c), de D.Lgs. n50/2016, le procedure degli appalti sotto soglia, come precisate dalle Linee Guida Anac n. 4/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2006, modificato dall'art. 25 comma 1 lett. b) del D.lgs 19 aprile 2017 n. 56, per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 consente l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTO l'art. 27, c. 3 lett. r) del vigente Statuto, il quale dispone che la Giunta comunale "Autorizza la resistenza in giudizio (.....)" la cui rappresentanza resta affidata al Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente;

CONSIDERATO che la Sentenza della Sezione V della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019, n. C-264-2018 ha chiarito che l'affidamento fiduciario di un incarico di patrocinio legale è compatibile con l'ordinamento comunitario (art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'EU, in materia di diritto di difesa, nonché l'art. 24, comma 2, della Costituzione) e che pertanto i principi di cui all'art. 4 del D.Lvo. n. 50/2017, richiamati dall'art. 17, del medesimo decreto, devono essere coordinati, in sostanza, con il diritto di difesa, diritto di rango primario, che implica che l'individuazione dell'avvocato è "*caratterizzato dalla libera scelta del difensore*", tanto più – precisa la sentenza della CGUE – che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale non essendo connesso ad un bisogno predeterminato dalla pubblica amministrazione, ma ha natura episodica e sovente deve essere effettuato tenendo conto della natura decadenziale dei termini processuali, rende difficile la sua compatibilità con una procedura di stampo selettivo;

RITENUTO pertanto, di affidare all'Avv. Pietro Marino, con studio in [REDACTED], la difesa e la rappresentanza processuale del giudizio del Comune di Belvedere Marittimo nell'atto di citazione presso il Giudice di Pace, presentato dal [REDACTED], con le modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare allegato al presente provvedimento;

CHE la spesa è determinata in € 655,00, (Euro seicentocinquantacinque/00), oltre 4% Cassa in € 26,20 (Euro ventisei/20), oltre 22% IVA in € 149,86 (Euro centoquarantanove/86), per un totale complessivo di € 831,06 (Euro ottocentotrentuno/06), trova capienza sul Cap. 138/6, quale complessivo ed unico onorario da corrispondere al professionista individuato;

SETTORE ECONOMICO

per la definitiva esecutività della presente determinazione, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., **si rilascia il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria della spesa** di cui ai precedenti artt. 147 bis, comma 1 e 153, comma 5.

Li 16/03/23


Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
(Dott.ssa Antonietta  Ciponte)


ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 17/03/23 come prescritto dall'art. 10 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

(n. 387 Reg. Pub.)


Li 17/03/2023



Il Responsabile del Settore Amministrativo
(Dante  Ponte)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale, li 17 MAR 2023



Il Responsabile del Settore Amministrativo
(Dante  Ponte)